

Prot. n. 0042318/MB/sf

Somma Lombardo, 25/11/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE ALLA VARIANTE PARZIALE AL PGT – LASCITO AIELLI – VIA BINAGHI.

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÁ A VAS

L'AUTORITÀ COMPETENTE D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTI:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27.06.2001;
- il D.lgs 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte II, Titolo II;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i. e i relativi decreti attuativi;
- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 con il quale si approvavano gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.);
- la D.G.R. n° 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi" che individua e precisa le fasi metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale e strategica di piani e di programmi;
- la D.G.R n° 7110 del 18 aprile 2008 avente per oggetto "Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12";
- la D.G.R. n° 10971 del 30 dicembre 2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli";
- la D.G.R. n° 9/761 del 10 novembre 2010 recante "Determinazione della procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi VAS (art. 4 L.R. N. 12/2005; D.C.R. N. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29.06.2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 8/6429/2008 E 8/10971/2009" di



ulteriore adeguamento e integrazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n° 128/10;

- il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n° 13071/692 del 14 dicembre 2010 di approvazione della Circolare "L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale";
- la D.G.R. n° 3836 del 25 luglio 2012 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Approvazione allegato 1/u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole";

VISTO l'avvio procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS conseguente all'istanza di attivazione di programma integrato d'intervento in variante allo strumento urbanistico vigente, presentata in data 30.06.2022 prot. n°23485 per "Demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione di n°2 fabbricati ad uso sociale/assistenziale e civico (poliambulatori, equo-solidale e sala civica)" in via Binaghi angolo via Don Selva, trasmessa dall'Arch. Lorenzo Tosi quale Procuratore della Soc. SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con sede in via Medaglie d'oro 33 a Somma Lombardo e al deposito, in data 12.09.2022 prot. n°32751, del Rapporto Preliminare e della documentazione progettuale;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Somma Lombardo è dotato di PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11.07.13 e pubblicato sul BURL n°6 del 5.02.14;
- in data 19.11.2021 con deliberazione del Consiglio comunale n°78 è stata approvata la Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e pubblicata sul BURL n°26 il 29.06.2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°111 del 23.09.2022 veniva dato l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla proposta programma integrato d'intervento in variante allo strumento urbanistico vigente, per "Demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione di n°2 fabbricati ad uso sociale/assistenziale e civico (poliambulatori, equo-solidale e sala civica)" in via Binaghi angolo via Don Selva, trasmessa dall'Arch. Lorenzo Tosi quale Procuratore della Soc. SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con sede in via Medaglie d'oro 33 a Somma Lombardo e al deposito, in data 12.09.2022 prot. n°32751, del Rapporto Preliminare e della documentazione progettuale ed individuati i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati;
- l'avvio del procedimento è stato reso noto con avviso del 11.10.2022 prot. n°36472, messo a disposizione il Rapporto preliminare sul sito web del Comune di Somma Lombardo e sul sito web SIVAS;



in data 12.10.2022 con nota prot. n° 36640 è stata convocata secondo le modalità dell'art. 14-bis della L.241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità VAS;

DATO ATTO CHE entro il termine stabilito del 10.11.2022 sono pervenuti i seguenti pareri:

ATS INSUBRIA	in data 2.11.2022 prot. n°38969
A.R.P.A. della Provincia di Varese	in data 8.11.2022 prot. n°39947
Soprintendenza Archeologica, Belle arti e	in data 9.11.2022 prot. n°40174
Paesaggio per le province di Como, Lecco,	_
Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese	
Provincia di Varese	in data 10.11.2022 prot. n°40275
Parco Lombardo della Valle del Ticino	in data 10.11.2022 prot. n°40307

che si allegano al presente decreto;

PRECISATO CHE l'eventuale mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza da parte delle amministrazioni coinvolte, ovvero la comunicazione di determinazioni prive dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni;

DATO ATTO che non sono pervenuti ulteriori pareri da parte del pubblico individuato ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che:

- la valutazione ambientale Vas ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o indiretti sfavorevoli che determinati piani e programmi possono indurre sull'ambiente naturale o sulla salute umana;
- per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, come il caso in esame, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri riportati nell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;



TENUTO CONTO dei pareri e degli atti rilasciati dai soggetti sopracitati, nonché delle prescrizioni e conclusioni in essi contenuti che si intendono qui interamente richiamate ed in particolare:

- il parere di <u>ATS</u> che nelle conclusioni alla nota prot. 38969 del 2.11.2022, per quanto di competenza e per gli aspetti igienico sanitari, non ravvisa la necessità di un assoggettamento della proposta di variante alla procedura V.A.S. con le seguenti precisazioni:
 - ✓ in presenza di materiale amiantifero prima delle demolizioni dovrà essere attuato quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ il verde filtrante dovrà rispettare l'art. 3.2.3 del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.);
 - ✓ le nuove costruzioni dovranno rispettare i requisiti di cui al R.C.I;
- le osservazioni di <u>ARPA</u> che nelle conclusioni alla nota prot° 39947 del 8.11.2022 rimanda agli altri Enti coinvolti e alle Autorità Competente e Procedente per la VAS, la decisione di assoggettare ovvero escludere da VAS il progetto proposto e afferma che:
 - ✓ il proponente dovrà garantire la sostenibilità progettuale attraverso la verifica della disponibilità dei sistemi di rete e redigere i documenti di invarianza idraulica e di valutazione previsionale di clima acustico;
 - ✓ garantire una progettazione e realizzazione energeticamente sostenibili;
 - ✓ si demanda all'Amministrazione la verifica documentale circa l'eventuale uso pregresso delle aree sottoposte a variante per escludere la contaminazione dei terreni;
- il parere della <u>Soprintendenza</u> Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese che nella nota di cui al Prot. n°40174 del 09.11.2022 ritiene il progetto non assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica del Piano, con alcune indicazioni in merito a delle procedure di verifica (che si rimandano al parere in allegato);
- il Decreto Dirigenziale n°251/2022 trasmesso in data 10.11.2022 prot. n°40275 con il quale la **Provincia di Varese**, approvando gli esiti dell'istruttoria redatta dal Gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare Area 4 Ambiente e Territorio, non ritiene che la variante esaminata presenti caratteristiche tali da dover essere sottoposta a VAS e detta alcune indicazioni in riferimento alle coperture degli edifici, ricordando inoltre la competenza provinciale per l'attività di controllo della fornitura digitale relativamente ai successivi atti di Variante al PGT;
- il parere del Parco della Valle del Ticino di cui alla nota del 10.11.2022 Prot. n°40307 che conclude con l'esclusione dall'assoggettabilità alla VAS ponendo particolare attenzione alla progettazione dei nuovi edifici e dell'arredo a verde, anche facendo proprie le indicazioni riportate nel Rapporto ambientale.



- VALUTATA nella sua interezza la proposta progettuale del Piano attuativo unitario in variante alla Variante Parziale al PGT vigente;
- RILEVATO che il Piano attuativo in rapporto alla programmazione e pianificazione vigente propone:
 - ✓ una nuova classificazione dell'intera area del "Lascito Aielli" a destinazione "servizi", in particolare "Aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti" con rispettiva modifica della scheda SA4 del Piano dei Servizi e conseguente aumento della superficie;
 - ✓ le aree ricomprese nella perimetrazione del PII sono aree edificate e pertanto non si configura "nuovo consumo di suolo";
 - ✓ il PII è un'azione di rigenerazione urbana che segue le indicazioni riguardanti il riuso del patrimonio edilizio esistente, compreso il riuso delle aree urbanizzate dismesse;

PRESO ATTO che la proposta di Variante propone i seguenti obiettivi:

- ✓ recupero di un'area dismessa e degradata con una rifunzionalizzazione coerente con la destinazione residenziale dell'area;
- ✓ demolizione completa dell'esistente e nuova edificazione di due corpi fabbrica: uno ad uso "residenziale" per la Onlus sociale "dopo di noi" e uno ad uso terziario (studi medici, mercato Equo-solidale) e a servizi (sala civica);
- ✓ nuove edificazioni che pongono attenzione sia all'aspetto estetico che economico, e che hanno la capacità di economizzare i costi di manutenzione e gestione futuri.

Per tutto quanto sopra esposto;

CONSIDERATO che l'Autorità Compente per la VAS esprime il Parere Motivato basandosi sugli esiti delle risultanze dell'attività tecnico-istruttorie svolte in collaborazione con l'Autorità Procedente, aventi ad oggetto l'esame dei contenuti del Piano succitato, del relativo Rapporto preliminare, dei pareri, contributi e osservazioni pervenuti in fase di consultazione;

SENTITA l'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

DECRETA

- 1. di escludere, il programma integrato d'intervento in variante allo strumento urbanistico vigente per "Demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione di n°2 fabbricati ad uso sociale/assistenziale e civico (poliambulatori, equo-solidale e sala civica)" in via Binaghi angolo via Don Selva, trasmessa dall'Arch. Lorenzo Tosi quale Procuratore della Soc. SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con sede in via Medaglie d'oro 33 a Somma Lombardo, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategia VAS;
- 2. di stabilire che in fase di progettazione esecutiva dovranno comunque essere approfondite e recepite le tematiche evidenziate nel presente documento e nei pareri



allegati soprattutto in merito all'incidenza paesaggistica delle opere, alla salubrità dei suoli (indagine preliminare ambientale), all'invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017 aggiornato con R.R. n. 8/2019), alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, al recupero delle acque meteoriche, alle aree verdi e nuove piantumazioni, al sistema viabilistico (anche dolce), al recapito reflui, al miglioramento del clima acustico (Documento previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 c. 3 L. 447/95) ai fini del miglioramento generale della proposta e dei suoi effetti in fase realizzativa;

- 3. **di stabilire** che in fase di progettazione definitiva del piano andranno recepite le prescrizioni contenute nei pareri richiamati e allegati al presente documento;
- 4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, nonché alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web e all'Albo comunale, nonché sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

L'AUTORITA' COMPETENTE

Il Responsabile del Settore Gestione Territorio

Ing. Daniela Rovelli.

Documento firmato digitalmente

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Il Responsabile del Settore Pianificazione

Ing. Marina Claudia Bertoni

Documento firmato digitalmente